

PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI

(Delibera Dell'Assemblea Legislativa regionale n. 149, del 17.12.2013)

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 10/2014)

ai sensi dell'articolo 7/III del RUE

PREMESSA:

L'Assessore regionale al Servizio Opere e Lavori Pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia Pubblica e Privata, con propria nota n. PG/2014/71727 del 14.03.2014, ha ricordato che con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 149, del 17.12.2013, è stato approvato l'Atto di Indirizzo e Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 02.03.2009, n. 2 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile" e dell'articolo 16 "Atti di indirizzo e coordinamento", della Legge Regionale 24.03.2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". Tale Atto di Indirizzo e di Coordinamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna Parte Seconda n. 12, del 15.01.2014.

Tale documento è aggiornato alla recente legge regionale dell'Emilia-Romagna sulla semplificazione in edilizia (L.R. 30 luglio 2013, n. 15).

L'art. 8 dell'Atto prevede che i comuni debbano adeguare il proprio Regolamento Urbanistico Edilizio alle disposizioni contenute nel medesimo atto, decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul BURERT.

Decorsi i sei mesi, ovvero dopo la data del 15.07.2014, le disposizioni dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento acquisteranno comunque efficacia.

Il RUE vigente del Comune di Castel San Giovanni già disciplina la materia oggetto dell'Atto regionale all'articolo 56/III "Disciplina di cantiere. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili", ed in particolare al comma 9 "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto", che dovrà essere pertanto aggiornato alle nuove disposizioni regionali.

Nel merito, ed in sintesi, il documento, rinvenibile all'indirizzo internet

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/stampe/DEL/9/2013/DEL_2013_149/DEL_2013_149_v1.pdf

stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici sia privati, per garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l'accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

Con questo atto di indirizzo viene introdotto, tra l'altro, l'obbligo di installare "linee vita" (dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle pareti vetrate di tamponatura degli edifici).

Le misure contenute nel documento si applicano agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

A. interventi di nuova costruzione;

- B. interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all'art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*), ovvero solo per interventi soggetti a PdC e SCIA;
- C. interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare.

La presente DTO, in attesa dell'adeguamento del RUE al nuovo Atto di Indirizzo e Coordinamento regionale, intende fornire ai progettisti e direttori dei lavori in particolare, le indicazioni operative necessarie per il rispetto delle nuove disposizioni.

L'Allegato 1 all'Atto regionale:

- stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici sia privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l'accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza;
- è finalizzato ad assicurare che l'operatore, successivamente alla realizzazione di un nuovo edificio o alla esecuzione di interventi riguardanti la copertura di un edificio esistente, possa operare, accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da prevenire la caduta dalla copertura;
- costituisce un complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, in relazione all'aspetto tecnico, organizzativo ed economico.

La predetta normativa vigente di riferimento è la seguente:

- il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 "*Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale*";
- la Direttiva 2001/45/CE di modifica della Direttiva 89/655/CEE riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
- la Direttiva 89/655/CEE "*Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro*";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- la L.R. 2 marzo 2009, n. 2 "*Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile*";
- la L.R. 26 novembre 2010, n. 11 "*Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata*";
- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "*Semplificazione della disciplina edilizia*".

La norma fondamentale è rappresentata dalla legge regionale n. 2/2009 "*Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile*", con la quale la Regione ha inteso affrontare la complessità del tema della sicurezza e della tutela del lavoro nell'ambito dei cantieri edili. La Regione, con la predetta legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

Inoltre la Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro e della legalità.

L'Atto di Indirizzo e di Coordinamento si inserisce a pieno titolo in questo quadro programmatico.

In particolare, la legge regionale n. 2/2009, rispetto alla quale il recente Atto regionale costituisce diretta attuazione:

- all'art. 2, lettera c) individua, come "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate dalla Giunta Regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'art. 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- all'art. 6, commi 1 e 5, consente di definire requisiti con effetto cogente sui RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia (PdC, SCIA), qualora vengano effettuati interventi di manutenzione sui manufatti ovvero la cosiddetta "*Linea vita*".

La Regione, con l'Atto in commento, ha ritenuto necessario disciplinare ulteriormente il campo della sicurezza sul lavoro, promuovendo la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, allo scopo di prevenire gli infortuni, con particolare riferimento a quelli causati dalle cadute dall'alto.

L'art. 6 *"Requisiti tecnici"*, della L.R. n. 2/2009, stabilisce che l'Assemblea Legislativa regionale adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (*Disciplina generale dell'edilizia*¹). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi.

I requisiti cogenti di cui sopra devono essere formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.

La Giunta regionale tuttavia, può adottare linee guida e soluzioni conformi (ovvero non di tipo prestazionale) mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui sopra e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.

I Comuni, sempre ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2009, debbono adeguare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine, come già accennato, i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.

Per prevenire il pericolo di caduta dall'alto, fin dal 1956 il D.P.R. n. 164 ha introdotto l'obbligo di realizzare, in tutti i lavori eseguiti a oltre due metri di altezza dal suolo, apposite *"misure di protezione collettive"*: parapetti, ponteggi, reti anticaduta ecc.

Tuttavia, in molti interventi di manutenzione di breve durata (ispezione e pulizia del tetto o della canna fumaria, installazione e manutenzione di antenne e lucernari, di elementi di lattoneria e accessori del fabbricato) si è riscontrato che detto obbligo è disatteso a causa dei tempi e dei costi di realizzazione.

Per sopperire a tale carenza è intervenuto il D.Lgs. n. 626 del 1994 che prevede, ad integrazione delle *"misure di protezione collettiva"* l'utilizzo dei cosiddetti *"Dispositivi di Protezione Individuali"* (DPI), in genere, costituiti da una imbracatura di sicurezza, munita di una corda di trattenuta, a sua volta agganciata a un robusto ancoraggio fisso dell'edificio.

Una soluzione apparentemente semplice, che presenta tuttavia un grosso problema: dove agganciare la corda di trattenuta, tenendo conto che i comignoli non sono strutture sufficientemente robuste? In altri termini, una volta saliti su un tetto per installare un'antenna, dove si aggancia la corda dell'imbracatura?

Ecco quindi la necessità di installare, sui tetti degli edifici nuovi (o in caso di estese ristrutturazioni) *"punti di ancoraggio"* o *"linee vita"*, che costituiscono dei veri e propri *"impianti di sicurezza"* salvavita. Il costo di tali impianti, rispetto al costo complessivo dell'opera o rispetto al rifacimento di un tetto, incide in misura poco rilevante ed inoltre è ben presto ammortizzato nei successivi interventi di manutenzione più rapidi e sicuri.

Soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione dei sistemi di ancoraggio installati sulla copertura:

1. COMMITTENTE:

Il committente e/o proprietario del fabbricato è il soggetto che decide di dotare il proprio edificio del sistema di ancoraggio, e si impegna a provvedere alla sua regolare manutenzione, per garantire nel tempo la costante efficacia dei dispositivi di ancoraggio.

Il committente e/o proprietario del fabbricato, inoltre, conserva la documentazione tecnica rilasciatagli dal progettista e dall'installatore del sistema di ancoraggio, e si impegna a mostrarla e renderla disponibile ai lavoratori che, successivamente, dovranno lavorare sulla copertura (antennisti, lattonieri, ecc.).

Nel caso di un condominio, i diversi proprietari degli appartamenti delegano all'amministratore condominiale la responsabilità e la gestione di tutte le parti e di tutti gli impianti *"comuni"*, quindi anche della copertura e del relativo sistema di ancoraggi per la protezione delle cadute dall'alto. L'amministratore condominiale svolge, di fatto, i compiti assegnati al proprietario di un edificio.

2. PROGETTISTA:

Il progettista è tenuto a prevedere gli interventi di manutenzione che potranno essere eseguiti sulla copertura (ad esempio, la pulizia dei canali di gronda), a valutare i rischi cui saranno esposti i manutentori, a scegliere il sistema anticaduta più adatto, a prevedere il suo posizionamento e, infine, a redigere la documentazione a corredo del sistema di ancoraggio, da consegnare al proprietario dell'edificio.

3. DIRETTORE LAVORI:

¹ Si tenga presente che comunque l'art. 59 della L.R. n. 15/2013, ha provveduto all'abrogazione di tali requisiti tecnici cogenti.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

In particolare, il direttore dei lavori è tenuto a verificare che il sistema di ancoraggio sia installato sulla copertura secondo le posizioni e le modalità di fissaggio definite dal progettista e riportate nell'elaborato grafico e nella documentazione specifica del sistema.

4. INSTALLATORE UTILIZZATORE:

La norma UNI EN 795 "Protezione contro le cadute dall'alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove", non prevede che il soggetto incaricato dell'installazione del sistema di ancoraggio abbia requisiti specifici, è sufficiente la competenza nel settore delle costruzioni.

Per quanto previsto dalla norma stessa, le operazioni di installazione devono essere precedute da una verifica di idoneità dei materiali di supporto e devono essere effettuate sulla scorta di quanto previsto dal fabbricante del dispositivo e delle considerazioni effettuate dal progettista e riportate nel particolare costruttivo.

Al termine delle operazioni di fissaggio, l'installatore deve rilasciare una dichiarazione di corretta messa in opera.

5. UTILIZZATORE SUCCESSIVO:

L'utilizzatore successivo, quale, ad esempio l'antennista, deve innanzitutto prendere visione della documentazione relativa al sistema di ancoraggio, con particolare riguardo alle indicazioni relative alla zona d'accesso e alla dislocazione degli elementi sulla copertura. Inoltre è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale, quali imbracatura e sistemi di trattenuta ed arresto (comunemente definiti cordini) e ad effettuare un'ispezione visiva al sistema prima del suo utilizzo, per verificarne l'idoneità, l'integrità e l'assenza di rotture palesi.

A beneficio di tutti i soggetti coinvolti, si consiglia la consultazione della guida predisposta dall'INAIL di Bergamo "Dispositivi di ancoraggio sulle coperture – Prevenzione del rischio di caduta dall'alto durante lavori di manutenzione sulla copertura degli edifici", scaricabile al seguente indirizzo web:

http://www.comune.castegnero.vi.it/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=md&idmoduloindice=81&x=32d5234b423deb523f89bc96d9.

E' in ogni caso utile rammentare che comunque, anche attualmente, prima della data del 15.07.2014, ovvero il termine entro il quale adeguare il RUE e di entrata in vigore *ope legis* delle disposizioni dell'Atto Regionale di Indirizzo e Coordinamento anche nell'ipotesi di mancato formale suo recepimento nel RUE, lo stesso RUE vigente, all'art. 56/III "Disciplina di cantiere. tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili", comma 9, come già accennato, disciplina la problematica in commento come segue:

"9. Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto.

In tutte le nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale (si intendono interventi che interessino anche la struttura portante) della copertura si applicano le seguenti disposizioni nonché quanto previsto dal D.Lgs.n. 81/08.

1. *Progettazione: l'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.*
2. *Accesso alla copertura: per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:*
 - *l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m e altezza $\geq 1,20$ m, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;*
 - *l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mq;*
 - *l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:*
 - *superficie $\geq 0,50$ mq;*
 - *se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ m; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m nel rispetto comunque della superficie minima prevista;*
 - *se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ m;*

- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.
3. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati (con altezza superiore a 2 m): l'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel Fascicolo del Fabbricato o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.
4. Accesso sulle coperture di edifici industriali, artigianali, commerciali, agricoli: per tali edifici, laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili certificate per lo sbarco in quota, ecc.);
 - il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
- La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).
5. Dispositivi di ancoraggio: i manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che:
- siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
 - siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
 - nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
 - il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.
- Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
- I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
6. A lavori ultimati: l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
 - le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
 - la dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
 - la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
- Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.
7. Edifici con estese superfici finestate: all'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (es. pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare, nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse, attrezzature mobili e/o eventuali procedure contenenti modalità operative previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione e pulizia delle superfici verticali esterne.
8. Informazioni: in luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza). Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in

considerazione il fascicolo del fabbricato, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme".

LE NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI

1. FINALITÀ:

- 1.1 In attuazione a quanto disciplinato all'art. 6 della legge regionale 2/2009 "*Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile*", l'atto di indirizzo e coordinamento introduce **l'obbligo d'installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici (c.d. LINEE VITA)**, con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
- 1.2 L'installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008.
- 1.3 I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall'alto che prevede sempre l'utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs n. 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all'art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso.

2. DEFINIZIONI:

Ai fini di quanto disciplinato nell'Atto di indirizzo e coordinamento si intende per:

- **ampie e/o continue pareti a specchio**: estese pareti vetrate di tamponatura dell'edificio;
- **accesso alla copertura**: punto sulla copertura raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro;
- **ancoraggio strutturale**: elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
- **copertura**: delimitazione superiore dell'involucro esterno costituita da una struttura portante e da un manto di copertura, finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici;
- **copertura portante**: copertura con capacità portante sufficiente a sostenere i carichi di esercizio così come definito dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 "*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*";
- **copertura non portante**: copertura con capacità portante insufficiente a sostenere i carichi di esercizio così come definito dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 "*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*" in relazione alla tipologia strutturale (es. vetroresina, solette costituite da tavelloni in cotto) o alle condizioni di degrado (es. strutture in legno in cattivo stato di conservazione);
- **copertura praticabile**: copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall'alto né rischi di scivolamento in condizioni normali (UNI 8088);
- **copertura non praticabile**: copertura sulla quale non è possibile l'accesso e il transito di persone senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento (UNI 8088);
- **dispositivo di ancoraggio**: elemento o serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio (UNI EN 795);

- **dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto**: dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare una caduta dall'alto in condizioni di sicurezza (UNI EN 363);
- **elaborato tecnico**: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura nonché quelli riguardanti le facciate con ampie e/o continue pareti a specchio.
- **gancio di sicurezza da tetto**: elemento da costruzione posto sulla superficie una copertura per assicurare le persone e per fissare carichi;
- **involucro esterno**: struttura perimetrale di tamponamento dell'edificio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici;
- **linea di ancoraggio**: linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- **percorso di accesso alla copertura**: tragitto/i che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- **punto di ancoraggio**: elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio (UNI EN 795);
- **sistema di protezione contro le cadute dall'alto**: sistema conforme all'art. 115 del DLgs. N. 81/2008²;
- **sistema di arresto caduta**: dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un dispositivo di presa per il corpo (imbracatura) e un sottosistema di collegamento (assorbitore di energia e cordino) ad un punto di ancoraggio sicuro, destinati ad arrestare le cadute (UNI EN 363);
- **tirante d'aria**: distanza minima, misurata in verticale, necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore in un sistema di arresto caduta;
- **transito ed esecuzione di lavori sulla copertura**: possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture.

² **Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto**

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'[articolo 111, comma 1, lettera a\)](#), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

(alinea così modificato dall'art. 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;


h) imbracature.

2. (comma abrogato dall'art. 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

(comma così modificato dall'art. 72 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.



Distanza di caduta libera fino al primo ostacolo (suolo, balcone, terrazzo, tettoia, ecc.) con ancoraggio sopra all'operatore e cordino in tensione (fattore di caduta 0)

3. AMBITO DI APPLICAZIONE:

- 3.1 L'atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione (soggetti a PdC);
 - interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all'art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia, ovvero PdC e SCIA). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell'art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche.
 - interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008³.

A titolo esemplificativo la Notifica preliminare è dovuta quando ricorra uno delle seguenti tipologie:

Tipo	Più imprese esecutrici	Lavori > 200 uomini/giorno Una sola impresa esecutrice	Una impresa esecutrice e successive più imprese
Notifica preliminare	SI	SI	SI

- 3.2 Per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l'involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati senza titolo edilizio, ovvero in difformità del titolo abilitativo, ex art. 17 "Accertamento di conformità", della L.R. n. 23/2004, l'istanza deve includere, nella documentazione prevista, anche l'Elaborato Tecnico. Qualora nell'istanza di sanatoria siano richiesti nuovi interventi, nell'ambito degli interventi riguardanti l'involucro esterno di un edificio (pareti esterne e/o coperture), alla documentazione già prevista deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla progettazione e installazione prima del

³ Art. 99. Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (Ovvero i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione - Ndr);
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio fissi e in tal caso l'Elaborato Tecnico, deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) entro la fine dei lavori.

- 3.3 Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento:
- le coperture completamente portanti poste ad un'altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
 - le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1,00 m;
 - le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l'utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro).

4. ADEMPIMENTI:

- 4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori, provvede:
- per gli interventi soggetti a regime abilitativo (Pdc/SCIA) o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall'art. 19 della L. n. 241/1990, ad includere una **dichiarazione di impegno** alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio (ETDA), di cui al successivo punto 6;
 - per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), una **dichiarazione di impegno** alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, dell'Elaborato Tecnico di cui al successivo punto 4.7.
- 4.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 11 del 26 novembre 2010, "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", la Notifica Preliminare potrà essere redatta e trasmessa per via telematica.
- 4.3 Nel caso l'edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 6 luglio 2002, n. 137), o a tutele derivanti da normativa comunale il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori deve acquisire preventivamente, alla realizzazione delle opere, le necessarie autorizzazioni degli enti preposti alla tutela da inserire nell'Elaborato Tecnico.
- 4.4 La mancata presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) della dichiarazione di impegno di cui al precedente punto 4.1 lettera a) costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire e per quanto riguarda la SCIA costituisce motivo valido per lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.**
- 4.5 In caso di interventi realizzati in difformità ai suddetti titoli abilitativi edilizi si applica quanto previsto dall'art. 45 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Modifiche all'art. 17 (Accertamento di conformità) delle Legge Regionale n. 23 del 2004).
- 4.6 Nei casi di cui al punto 4.1 lettera b), la mancata presentazione della dichiarazione di impegno da trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) costituisce, per la stessa, motivo valido per adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dei lavori.**
- 4.7 L'Elaborato Tecnico costituisce parte integrante del fascicolo del fabbricato di cui all'art. 24 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, nei casi in cui quest'ultimo sia previsto⁴.
- 4.8 L'Elaborato Tecnico deve essere consegnato al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto avente titolo.
- 4.9 Il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio deve mettere a disposizione l'Elaborato Tecnico ai soggetti interessati.
- 4.10 L'Elaborato tecnico deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.

⁴ Si fa presente che, in forza di quanto disposto dall'art. 52 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, il Fascicolo del Fabbricato è stato abrogato.

5. IDONEITÀ DEL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO:

5.1 I dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

- a) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
- b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- c) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- d) manuale d'uso;
- e) programma di manutenzione.

Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.

5.2 La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all'uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull'edificio di cui al punto 3.1 trovano applicazione gli obblighi previsti dall'Atto di indirizzo e coordinamento.

6. ELABORATO TECNICO DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO (ETDA):

6.1 L'Elaborato tecnico deve essere redatto a cura di un tecnico abilitato.

6.2 L'Elaborato tecnico deve contenere:

- a) le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive di cui al successivo punto 7;
- b) gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura;
- c) fotografie;
- d) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
- e) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- f) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- g) manuale d'uso;
- h) programma di manutenzione.

7. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE:

7.1 Il presente punto disciplina le misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura e all'ampie e/o continue pareti a specchio;
- b) l'accesso alla copertura e all'ampie e/o continue pareti a specchio;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori.

7.2 In riferimento al punto 7.1 si precisa che:

- i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente
- il transito e l'esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

7.3 Nei casi in cui non sia possibile adottare le suddette misure di tipo permanente, nell'Elaborato Tecnico, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

7.4 Le misure preventive e protettive devono soddisfare le seguenti prescrizioni generali:

a) Percorsi di accesso:

I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

- a.1: gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- a.2: sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;
- a.3: sia nota la portata massima degli elementi costituenti il percorso;
- a.4: la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell'operatore.

b) Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

Nel caso di accesso interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

- b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m e l'altezza minima deve essere di 1,20 m;
- b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 mq;

c) Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

- c.1) parapetti;
- c.2) linee di ancoraggio;
- c.3) dispositivi di ancoraggio;
- c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- c.5) reti di sicurezza;
- c.6) impalcati;
- c.7) ganci di sicurezza da tetto.

Eventuali parti della copertura non portanti con rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente segnalate come rischio residuo all'interno dell'Elaborato tecnico.

7.5 L'impiego di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture.

In allegato alla presente DTO si riporta il modello di dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio (ETDA), rinvenibile anche sulla pagina web dello Sportello Unico dell'Edilizia del sito internet comunale-

Castel San Giovanni, sabato 15 febbraio 2014



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



⁵ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI

(Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 149, del 17.12.2013 – punto 4)

1. IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO E CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA:

Proprietà				
Indirizzo				
Uso	<input type="checkbox"/>	Residenziale		
	<input type="checkbox"/>	Commerciale		
	<input type="checkbox"/>	Direzionale		
	<input type="checkbox"/>	Artigianale		
	<input type="checkbox"/>	Industriale		
	<input type="checkbox"/>	Misto (specificare)		
	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		
N. piani fuori terra				
Caratteristiche della copertura	<input type="checkbox"/>	Piana		
	<input type="checkbox"/>	A falda		
	<input type="checkbox"/>	A volta		
	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		
Sulla copertura sono presenti superfici non praticabili <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Se si, descrivere la zona o il manufatto non praticabile				

2. MODALITA' DI ACCESSO ALLA COPERTURA:

Dall'interno attraverso			
<input type="checkbox"/>	Apertura orizzontale per accedere al sottotetto	Dimensioni (m)	
<input type="checkbox"/>	Apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura	Dimensioni (m)	
<input type="checkbox"/>	Apertura verticale per accedere alla copertura	Dimensioni (m)	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		
Presenza di	<input type="checkbox"/> Scala fissa	<input type="checkbox"/> Scala retrattile	
Dall'esterno attraverso			
<input type="checkbox"/>	Scala fissa a pioli verticale		
<input type="checkbox"/>	Scala fissa a gradini		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		
Descrivere su quale lato dell'edificio è rinvenibile il manufatto fisso di accesso			
Se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lato dell'edificio si deve accedere alla copertura			

3. TIPOLOGIA DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO (Norma UNI EN-795):

<input type="checkbox"/>	Ad anello (classe A1 e A2)
<input type="checkbox"/>	Linee flessibili orizzontali (classe C)
<input type="checkbox"/>	Rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D)
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
I dispositivi saranno posizionati, entro la fine dei lavori, sulla coperture come da planimetria allegata e verranno individuati con targhetta identificativa	

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE PER L'ACCESSO ALLA COPERTURA

<input type="checkbox"/>	Imbracatura EN 361 con fune di trattenuta conforme alla norma
<input type="checkbox"/>	EN 355 (assorbitori di energia)
<input type="checkbox"/>	EN 360 (dispositivo anticaduta retrattile)
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

5. POSSIBILI INTERVENTI SULLA COPERTURA

<input type="checkbox"/>	Manutenzione dei canali di gronda
<input type="checkbox"/>	Manutenzione di impianti tecnici
<input type="checkbox"/>	Manutenzione della copertura
<input type="checkbox"/>	Installazione di impianti tecnici (ad es. antenne, pannelli solari e/o fotovoltaici, ecc)
<input type="checkbox"/>	Manutenzione lucernari e/o abbaini
<input type="checkbox"/>	Pulizia canne fumarie e/o di esalazione
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
Per altri tipi di intervento sarà valutata l'opportunità di utilizzare i dispositivi di ancoraggio presenti o l'allestimento di idonee opere provvisorie (ponteggi, trabattelli ecc.)	

Castel San Giovanni,

Il Progettista

La presente scheda deve accompagnare l'elaborato grafico di progetto della copertura.
La mancata presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) della presente dichiarazione di impegno costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire e per quanto riguarda la SCIA costituisce motivo valido per lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto							
Nato a						II	
Telefono		Mail		PEC		Fax	
In qualità di	Direttore dei Lavori						

SI IMPEGNA

a provvedere a depositare, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE):

1. l'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio (ETDA), di cui al punto 6 della Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 149, del 17.12.2013;
2. la dichiarazione di avvenuta messa in opera da parte dell'installatore e del proprietario.

Castel San Giovanni,

Il Direttore dei Lavori

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MESSA IN OPERA DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DA PARTE DELL'INSTALLATORE E DEL PROPRIETARIO

Il sottoscritto			
Legale rappresentante della ditta			
Con sede in via		N.	
Comune di			
Esercente attività di			
Iscritto alla C.C.I.A.A. di		Al n.	
In merito ai lavori posa di dispositivi di ancoraggio sull'immobile sito in			
Via		N.	
Di proprietà del sig.			

DICHIARA QUANTO SEGUE

I dispositivi di ancoraggio di classe UNI-EN 795:

A1 A2 C D Altro

(specificare il modello e la casa costruttrice)

Modello	
Casa costruttrice	

1. sono stati messi in opera secondo le indicazioni del costruttore e della norma UNI-EN 795 appendice A;
2. sono stati posizionati sulla copertura come da planimetria allegata.

Le note informative sulle caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e le istruzioni sul loro corretto utilizzo sono depositate presso:

- il proprietario dell'immobile;
- l'amministratore;
- esposte in prossimità dell'accesso alla copertura;

e verranno sottoscritte per presa visione ed accettazione dal Responsabile dell'attività che verrà compiuta sulla copertura dell'edificio.

Sono allegate alla presente dichiarazione:

- le certificazioni del costruttore relative ai dispositivi installati;
- i calcoli dell'ingegnere abilitato (per dispositivi di tipo C).

E DICHIARA INOLTRE

la rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale.

ATTENZIONE:

Sarà cura del proprietario dell'immobile mantenere le attrezzature installate in buono stato al fine del mantenimento nel tempo delle necessarie caratteristiche di solidità e resistenza.

La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato ed eseguita con le modalità e la periodicità indicata del costruttore (da indicare) _____

Castel San Giovanni,

L'installatore

Il proprietario dell'immobile

DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
NOTE INFORMATIVE PER ACCESSI E/O LAVORI IN COPERTURA

1. Laddove non siano previste opere provvisorie (ponteggi), i lavori sul tetto devono essere effettuati con l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuali;
2. Sulla copertura sono installati dispositivi di ancoraggio di tipo UNI-EN 795 di classe:
 A1 A2 C D Altro
posizionati come da planimetria allegata e contrassegnati con (specificare):

3. Il numero massimo di utilizzatori per ciascun punto di ancoraggio è di n _____;
4. In caso di dispositivo di ancoraggio di tipo C, il numero di utilizzatori contemporanei è di n _____;
5. Il dispositivo di ancoraggio deve essere utilizzato con:
 Imbracatura;
 fune e assorbitore d'energia (obbligatorio per classe C);
 fune e dispositivo di recupero cavo;
 altro (specificare) _____
6. Prima di utilizzare il dispositivo di ancoraggio classe A1 e A2 sollecitare lo stesso per verificarne la resistenza;
7. Attenersi alle indicazioni del costruttore circa la verifica del buono stato del dispositivo di classe C prima dell'utilizzo;
8. Altro: _____

Castel San Giovanni,

Il proprietario/amministratore

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Il Responsabile dell'attività
